

**Politecnico
di Torino**

Contratto d'appalto per i servizi in vivo per la validazione delle nanoparticelle polimerico-lipidiche ibride con ecocardiografia e analisi istologiche

Progetto NANOMIRC - cod. CN00000041

Missione 4 - Componente 2 - Linea di investimento 1.4

CUP C93C22002780006

CIG B470CC7C3C

TRA

Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino (nel seguito indicato per brevità come DIMEAS), C.F. n. 00518460019, operante attraverso il Direttore, Prof. Giorgio Guglieri, nato a [REDACTED], domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

La sig.ra Maria Georgiou nata a [REDACTED], nella sua qualità e in veste di Legale Rappresentante della società Bioemission Technology Solutions S.A. con sede legale ad Attica (Grecia), Partita IVA EL800512425 iscritta nel registro delle imprese presso Attica di seguito denominato anche "Affidatario" e congiuntamente denominate le "Parti"

Premesso che

- l'acquisto di cui in titolo è finalizzato alla realizzazione del progetto NANOMIRC;
- con Decreto del Direttore Generale n. 3067 del 21/10/2024, è stata indetta la trattativa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs 36 per i servizi in vivo per la validazione delle nanoparticelle polimerico-lipidiche ibride con ecocardiografia e analisi istologiche;
- attraverso la piattaforma U-BUY, mediante TD n. G00485 del 21.10.2024, si è dato avvio alla trattativa, contraddistinta dal seguente codice CIG B470CC7C3C - CUP C93C22002780006;
- con Decreto del Direttore Generale n. 3800/2024 del 13.12.2024, risultando comprovati in capo all'affidatario i requisiti richiesti ai fini della partecipazione, è stata dichiarata l'aggiudicazione efficace in favore della società Bioemission Technology Solutions S.A.

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto

Il contratto ha per oggetto l'affidamento dei servizi in vivo per la validazione delle nanoparticelle polimerico-lipidiche ibride con ecocardiografia e analisi istologiche.

Le modalità di espletamento del servizio e le sue caratteristiche sono descritte nella Lettera di Invito.

L'Affidatario deve eseguire il servizio, nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nella lettera di invito, accettato incondizionatamente dal concorrente in fase di presentazione dell'offerta e che costituisce parte integrante del presente contratto; costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto l'offerta economica presentata dall'Affidatario.

Nell'appalto s'intendono comprese le prestazioni di manodopera, la fornitura dei materiali, l'uso dei macchinari ed ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte della fornitura oggetto del contratto.

2. Ammontare dell'appalto e durata

Il corrispettivo contrattuale è fissato in euro 90.000,00 oltre IVA e al netto delle varianti contrattuali.

Non sono previsti oneri per la sicurezza per la riduzione di rischi interferenziali.

Il contratto seguirà la durata del bando NANOMIRC che terminerà il 17 Giugno 2025, salvo diverse comunicazioni e avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.

3. Verifica di conformità

La prestazione contrattuale è soggetta a verifica di conformità.

Il Responsabile unico del Progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Nel caso di difformità della prestazione o di parti di essa alle specifiche tecniche minime contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà richiedere all'affidatario di eliminare a proprie spese – entro il termine di 15 giorni - le difformità e/o i vizi riscontrati, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'affidatario e la risoluzione del contratto qualora la fornitura fosse del tutto inadatta alla sua destinazione.

4. Subappalto

Non avendo l'affidatario indicato nell'istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le parti delle prestazioni oggetto del subappalto, il subappalto non è ammesso in conformità a quanto disposto dall'art. 119, comma 4 del D.lgs. 36/2023.

5. Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante

Il Politecnico si riserva la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione variazioni al contratto, ove indicato nella lettera d'invito e nei limiti previsti dall'art. 120 D. Lgs. 36/2023.

6. Obblighi assicurativi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'Affidatario, verificatosi durante l'esecuzione dell'appalto.

Sono, di conseguenza, a carico dell'Affidatario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile.

7. Cauzione definitiva

L'Affidatario, in data 03.01.2025 a garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva tramite bonifico bancario; l'importo della garanzia ammonta a euro 4.500,00 pari al 5% dell'importo contrattuale, resa ai sensi dell'art. 53 c.4 del D.Lgs. 36/2023. La suddetta garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione a cura della Stazione Appaltante.

In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta del Politecnico di Torino.

8. Norme in materia di sicurezza

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Politecnico di Torino e l'Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nello specifico dichiarano di attuare tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, ai rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Politecnico di Torino e al coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

9. Inadempienze e penali

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico del Progetto gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, il Politecnico di Torino risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Ove si verifichino inadempienze dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal Politecnico di Torino penali, in relazione alla gravità delle inadempienze,

a tutela delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Oneri. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse.

Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all'Affidatario, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale:

- per ritardato avvio e conclusione dei servizi richiesti: penale in ragione dell'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Per l'applicazione delle penali si procederà alla contestazione all'Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Progetto. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l'Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valore sulla cauzione definitiva.

10. Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico di Torino, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

11. Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del Contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di Inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa Aggiudicataria e l'applicazione delle penali già contestate.

In ogni caso, il Politecnico non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente.

La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte dell'Affidataria degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidataria, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

12. Clausola risolutiva espressa

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) situazione di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel capitolato e nell'offerta presentata in fase di trattativa;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e) subappalto non autorizzato della prestazione;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- i) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale dell'Appaltatore;
- j) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- k) qualora l'Appaltatore risultasse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- l) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- m) In tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- n) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
- o) in tutti gli altri casi previsti dalla documentazione della procedura di affidamento, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Fornitore, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte dell'Affidataria degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.

Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accettata dall'Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la fornitura.

L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

13. Recesso

Il Politecnico di Torino può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto all'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, cui si rinvia.

14. Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo, secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 120, c. 12 del D. Lgs. 36/2023.

15. Prezzi e modalità di fatturazione

I prezzi sono quelli risultanti dall'esito della trattativa. Nei prezzi espressi dall'Impresa Aggiudicataria e nei corrispettivi corrisposti alla stessa s'intendono interamente compensati

- imposte di ogni genere
- spese generali
- utile d'impresa
- quant'altro possa occorrere per eseguire la prestazione dedotta in contratta in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

Si richiede di inserire nella fattura oltre al CIG B470CC7C3C, anche il codice CUP C93C22002780006.

Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente paragrafo dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.

Il pagamento della fattura sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.

In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 11, c. 6 del D. Lgs. 36/2023.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

16. Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzione Consip

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procederà alla risoluzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la fornitura ivi prevista si renda disponibile nell'ambito di una convenzione stipulata da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999, ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

17. Codice di Comportamento del Politecnico di Torino

L'Affidatario ha preso visione degli obblighi di condotta previsti

- nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
- nel codice di comportamento di questa stazione appaltante
- nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

e dà atto di essere a conoscenza che predetti obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

18. Condizioni particolari di esecuzione

L'operatore si impegna a garantire:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile
- una quota pari al 30% di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.

L'Affidatario, avendo dichiarato di occupare un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri



fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- la certificazione di cui all'art.17 della legge n. 68/1999
- una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

20. Spese contrattuali

Il presente contratto:

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/1986; in particolare, in base a quanto disposto dall'art. 57, comma 7 del citato decreto, l'imposta di registrazione dovuta in caso d'uso è a carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa;
- è assoggettato ad imposta di bollo fin dall'origine, che al momento della presente stipula risulta assolta tramite bonifico disposto dall'aggiudicatario a favore dell'agenzia delle Entrate su conto dedicato per il pagamento dello stesso da parte di società estere, conservata agli atti dalla Stazione Appaltante.

21. Obblighi di riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

22. Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo
 - il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore;
 - i dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it;
 - per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it;
 - il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) del Politecnico è contattabile all'indirizzo: dpo@polito.it;
- per l'impresa affidataria
 - il Titolare del Trattamento dei dati è Bioemission Technology Solutions S.A., contattabile all'indirizzo: info@bioemtech.com;
 - il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è il sig. Dimitrios Barbatsis, contattabile all'indirizzo: barbatsis@dnblegal.com.

23. Controversie

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia o vertenza inerente all'esecuzione del contratto sarà decisa dal Foro di Torino.

24. Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è il prof. Giorgio Guglieri.

Il Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 è la prof.ssa Valeria Chiono.



**Politecnico
di Torino**

25. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda alle norme del Codice civile, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia ed al Capitolato Speciale d'Oneri accettato dall'Affidatario in fase di partecipazione alla procedura.

26. Allegati

Sono allegati al presente Atto, divenendone parte integrante e sostanziale, gli allegati di seguito descritti.

- Lettera d'invito prot.n. 0066718 del 22.10.2024;
- Allegato A - Preventivo QT_CRO_191;
- Offerta economica.

PER IL POLITECNICO DI TORINO,
IL DIRETTORE D.I.M.E.A.S.
- Prof. Giorgio Guglieri -

PER BIOEMISSION TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- Sig. ra Maria Georgiou -

Firmato digitalmente da: Giorgio Guglieri
Organizzazione: POLITECNICO DI TORINO/00518460019
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 13/01/2025 09:51:19

MARIA

GEORGIOU

Digitally signed by
MARIA GEORGIOU

Date: 2025.01.10
16:32:35 +02'00'



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA